

Osservazioni sullo schema di decreto legislativo in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni

Denominazione stakeholder

FOIA4ITALY (www.foia4italy.it)

Titolo del contributo:

Proposte di modifica allo schema di decreto

Testo del contributo:

Il testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri contiene due tipologie di previsioni:

- a) previsioni relative agli obblighi organizzativi e di pubblicazione delle amministrazioni;
- b) previsioni relative all'accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni.

Di seguito, le proposte di modifica e integrazione al testo seguendo tale suddivisione.

Si premettono alcune considerazioni relative all'opportunità di conservare l'obbligo per le amministrazioni di redigere e pubblicare il Programma Triennale per la trasparenza sia per la sua indubbia valenza organizzativa per le amministrazioni, sia perché è opportuno che le amministrazioni continuino ad adottare un documento in cui promuovere la cultura dell'integrità ed il confronto con gli *stakeholder*.

a. obblighi di pubblicazione delle amministrazioni

- si ritiene opportuno mantenere tutti gli obblighi di pubblicazione attualmente previsti dal decreto 33/2013, al fine di evitare una diminuzione e un indebolimento del livello di trasparenza assicurato dai dati contenuti nella sezione "Amministrazione Trasparente" dei siti delle singole PA;
- si ritiene opportuna l'eliminazione della previsione relativa ai dati relativi ai pagamenti di ogni singola amministrazione, in quanto il portale Soldipubblici.gov.it è già funzionante ed aggiornato grazie alla pubblicazione della sola banca dati SIOPE.

b. nuovo accesso civico

- si richiede l'abrogazione del Capo V della Legge n. 241/1990 o, in subordine, l'introduzione di disposizioni di coordinamento con l'accesso generalizzato;
- si ritiene opportuno differenziare la disciplina del nuovo accesso "generalizzato" rispetto a quello civico disciplinato originariamente dal decreto 33/2013, al fine di evitare dubbi applicativi (es. in materia di controinteressati e costi);
- si propone che le richieste di accesso generalizzato non debbano identificare "chiaramente" i dati/documenti richiesti (onere difficile da rispettare per chi non sia in qualche modo interessato dal procedimento amministrativo a cui si riferiscono);
- si propone che l'accesso ai documenti informatici sia sempre gratuito, fatto salvo il rimborso di eventuali costi eccezionali (che l'ente dovrà di volta in volta motivare adeguatamente);

- i rimedi giudiziari previsti devono essere veloci (rito abbreviato) e poco onerosi (esenzione contributo unificato);
- si propone l'introduzione di un rimedio stragiudiziale in caso di accesso negato (es. ricorso ad ANAC);
- si richiede l'introduzione di adeguate sanzioni in caso di accesso illegittimamente negato (come pure aveva richiesto il Parlamento con l'art. 7, comma 1, lett. h) della legge delega n. 124/2015);
- si richiede che le pubbliche amministrazioni debbano sempre esprimersi espressamente sulle istanze di accesso (senza potersi avvalere del silenzio-diniego);
- si ritiene necessaria una forte riduzione delle eccezioni previste e una loro delimitazione maggiormente puntuale che consenta di avere eccezioni chiare e tassative: è indispensabile una riduzione delle eccezioni (sia per interessi pubblici sia per interessi privati) che riducono in modo rilevante l'ambito oggettivo di applicazione del "nuovo" accesso e lasciano eccessiva discrezionalità alle pubbliche amministrazioni, che dovranno compiere complessi bilanciamenti e, di conseguenza, vedranno aggravato il proprio lavoro;
- per esigenze di semplificazione, si propone di indicare nel responsabile della trasparenza il soggetto a cui indirizzare le richieste di accesso;
- si propone di inserire una clausola che consenta alle amministrazioni di elevare i livelli di tutela del cittadino prevedendo una disciplina del diritto di accesso più vantaggiosa per il cittadino.

Riteniamo che senza le modifiche qui proposte il decreto renda di fatto impossibile l'attuazione auspicata dei principi del FOIA come previsto dalla legge delega di riforma della PA.